

che però revocò dopo qualche giorno, avendo finalmente la Banca ottemperato alla sua richiesta.

Anche per i successivi prelievi la Cassa incontrò delle difficoltà; ma il 21 maggio 1910, il direttore della Cassa ordinò all'agente di spedire d'allora in poi gli incassi direttamente alla sede, senza depositarli alla Banca, e tale ordine, forse, fu dato a motivo della discussione avvenuta alla Camera e della nomina della Commissione d'inchiesta, e le somme depositate presso la Banca furono gradualmente prelevate dal 23 maggio al 16 giugno.

Tutto ciò non si desume che indirettamente dalla contabilità della Cassa, perchè questa non ha notizia del conto corrente con la Banca delle Cooperative di Reggio Emilia, il quale è personalmente amministrato dal direttore; e così l'agente, che è stato obbligato non solo a depositare gli incassi mensili, ma anche a non prelevare e rimettere alla sede le somme depositate, senza un ordine preciso del direttore, figurava nella contabilità debitore delle somme che aveva incassate e depositate, e delle quali non poteva disporre; su di che si è trattato nel capitolo precedente a proposito della raccolta di capitale.

Ora, prescindendo dai ritardati pagamenti della Banca, i quali non influiscono nella determinazione della figura giuridica del conto corrente di cui si tratta, sembra evidente che depositando somme, sia pure provenienti dagli incassi di una sola agenzia, e lasciandoli lungamente in deposito, non per necessità di servizio, ma a solo scopo di favorire un Istituto amico, quando quelle somme per le prescrizioni vigenti presso la Cassa dovevano essere mensilmente trasmesse dall'agenzia alla Centrale, ricorra il caso di depositi presso un Istituto di credito e non quello di depositi fatti per comodità e sicurezza e per breve tempo, dagli agenti che ne rispondono. E quando l'Istituto depositario non è autorizzato dal Ministero, si verifica una evidente violazione degli articoli 3 della legge 26 gennaio 1902, n. 9 e 9 del regolamento 21 luglio 1902, n. 346, la quale assorbe una irregolarità meno grave, cioè la trasgressione al regolamento interno della Cassa; su di che la Commissione richiama l'attenzione del Ministero.

Relativamente allo stesso conto corrente, la Commissione ha contestato ai rappresentanti dell'Istituto che alcuni interessi sono stati devoluti alla Camera del lavoro di Reggio Emilia; e i rappresentanti dell'Istituto rispondono che ciò non è avvenuto e che alla detta Camera del lavoro essendo dovute lire 600 per rimborso di spese di propaganda ed altro, fatte per conto della Cassa, gliene furono date in conto lire 473, prelevandole dal conto corrente.

La Commissione prende atto di questa spiegazione, ma osserva che gli interessi del 1908 e 1909 non figuravano nei conti della Cassa e che il relativo accredito fu fatto in data 3 settembre 1910, quando l'Ufficio di contabilità, avendo dovuto richiamare il libretto dell'agente per corrispondere